



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	974
Data di registrazione	18/10/2021

OGGETTO: Affidamento incarico di CTP nella causa civile R.G. n. 918/2020 Tribunale di Brindisi: – BANCA FARMAFACTORING SPA/ COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO. Impegno di spesa. CIG ZDF337B2C5

IL RESPONSABILE DELL' USP - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.M. n.147 del 23.07.2020 veniva determinato di costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione notificato a questo Ente in data 21.02.2020 innanzi al Tribunale di Brindisi su istanza di Banca Farmafactoring SpA, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, per il pagamento della complessiva somma di € 129.101,43, quale credito vantato nei confronti di questo Ente in virtù di contratto di cessione di credito pro soluto con Enel Servizio Elettrico SpA, derivante da fatture emesse da quest'ultima società a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune e cedute a Banca Farmafactoring SpA; con il medesimo atto si conferiva incarico all'Avv. Guido Massari, titolare dell'Avvocatura Comunale, con ogni facoltà di legge, nessuna esclusa;
- questo Ente, si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e/o difetto della titolarità dal lato attivo del rapporto controverso di Banca Farmafactoring spa, nonché la nullità e inesistenza del contratto. Nel merito della pretesa creditoria, contestava formalmente il quantum posto a base dell'azione, nonché la validità, sotto lo specifico profilo della rilevanza probatoria dell'importo richiesto in pagamento, delle fatture indicate emesse dalla società attrice, contestandone il calcolo, risultando alcune fatture già pagate in precedenza; sollevava anche eccezione inerente la compensazione con

un proprio credito nei confronti di Enel per € 25.030,24 per fatture risalenti ad anni pregressi;

- a seguito di deposito di memorie ex art. 183 VI° co. cpc, il Giudice adito Dott. Stefano Marzo all'udienza del 02.03.2021 riteneva necessario *“determinare con l'ausilio di un CTU l'esatto ammontare dei crediti dedotti dalla Banca”* e nominava CTU la D.ssa Commercialista Maria Adele Spalluto da Ostuni, la quale all'udienza del 22.6.2021 prestava giuramento, riservandosi di comunicare l'inizio delle operazioni peritali.
- in data 11.10.2021, con nota pec la dott.ssa Maria Adele Spalluto faceva pervenire comunicazione di inizio delle operazioni peritali per il giorno 21.10.2021 ore 16:00 (modalità zoom) e che pertanto si rende necessario ed urgente provvedere alla nomina di C.T.P. per questo Comune;

CONSIDERATO:

- che il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, principio che discende direttamente dal dettato costituzionale dell'art. 97, secondo il quale la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale ivi preposto, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego, è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa ed è da tener presente in ogni ipotesi in cui l'amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne;
- che con nota Prot. generale n.23561 del 12/10/2021 il Responsabile dell'Ufficio Legale chiedeva al Responsabile dell'Area 4 Arch. Vanina D'Anna, nella sua qualità di funzionario responsabile del procedimento oggetto di causa, a presenziare alle operazioni peritali assumendo l'incarico di Consulente di parte per conto di questo Comune, rappresentando opportunamente le ragioni dell'Ente; a riscontro, il Responsabile dell'Area 4 con nota in pari data Prot. generale n°23628, comunicava l'indisponibilità all'assunzione dell'incarico di C.T.P. a causa del gravoso carico di lavoro;
- con nota prot. gen. n.23645 del 12/10/2021 il Responsabile dell'Avvocatura Comunale, considerata la natura del quesito inerente aspetti contabili, ha richiesto al Responsabile dell'Area 1 Servizio Finanziario dott.ssa Fabiola Simone e al Responsabile dell'Area 8 Ufficio Tributi dott.ssa Alessandra Caramia, entrambe con professionalità specifiche utilizzabili come C.T.P. nel giudizio in oggetto, la disponibilità all'assunzione all'incarico;
- con nota prot. n. 23652 del 12/10/2021, il Responsabile dell'Area 1 Servizio Finanziario, tenuto conto della complessità dell'attività e delle funzioni di C.T.P. nell'ambito del procedimento RG 918/2020, della ristrettezza dei tempi tecnici e dell'attuale situazione organizzativa dell'Area 1, ha comunicato l'impossibilità di assumere la funzione richiesta in quanto ciò potrebbe determinare ritardi nelle attività istituzionalmente assegnate al Servizio Finanziario;
- con comunicazione prot. gen. n.23763 del 13/10/2021 il Responsabile dell'Area 8 informava l'Avvocatura Comunale dell'impossibilità all'incarico di C.T.P. stante il carico di lavoro dell'Ufficio Tributi.

PRESO ATTO dell'importanza della nomina di un consulente tecnico per il buon esito della causa, stante la particolare complessità della vicenda e le conseguenze finanziarie che deriverebbero al Comune nell'ipotesi di soccombenza;

TENUTO CONTO che non vi sono all'interno della struttura dell'Ente professionalità specifiche utilizzabili disponibili all'assunzione dell'incarico di C.T.P. nel giudizio in oggetto e che la mancanza di nomina di un Consulente Tecnico di Parte potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente con effetti soprattutto in termini economici, considerata la peculiarità del procedimento in questione;

RITENUTO necessario e urgente procedere alla nomina di un C.T.P. che possa tutelare gli interessi dell'Ente e garantire una migliore difesa avanti il Tribunale civile di Brindisi nel giudizio RG n. 918/2020 ed interloquire adeguatamente con il C.T.U. nominato dal Giudice Dott. Stefano Marzo del Tribunale di Brindisi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

RILEVATO CHE:

- la direttiva 24/2014/Ue, al considerando n. 25, chiarisce che taluni specifici incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l'assistenza ad essa collegata e i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, "sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva ...";
- la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sez. I, sent. N. 17953 del 08.09.2005) tra le spese processuali, in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte alla categoria 21 "Servizi Legali" contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e tutt'ora confermato;
- gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti – Sezione Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008;
- l'incarico di C.T.P., assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3) ed è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei contratti per i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del codice dei Contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice (par. 3.3 della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 aggiornata con delibera n. 556/2017)

CONSIDERATO che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 50/2016 e come tale escluso dall'applicazione delle norme del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali come riportati all'art. 4 del codice stesso;

RICHIAMATE le “Linee Guida n. 12/2018” dell’ANAC – affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, che giustificano gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio in casi particolari di urgenza come il presente;

VISTO il **D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016**, pubblicato in G. U. il 19 aprile 2016, “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, in particolare:

- **l’art. 17** di detto decreto, che individua tra gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dall'applicazione dello stesso codice i Servizi Legali;
- **l’art. 4** di detto decreto, che stabilisce: “*L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;*”;
- **l’art. 36 comma 2 lett. a)** che consente l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 da intendersi al netto di IVA e di eventuali altri oneri accessori;

RITENUTO, trattandosi di importo notevolmente inferiore a € 40.000,00 (quarantamila euro), di poter procedere all’affidamento diretto di cui al richiamato art. 36, comma 2 lett.a);

CONSIDERATO:

CHE, con nota Prot. generale n.23843 del 14.10.2021 è stato invitato, a manifestare la propria disponibilità a rappresentare l’Ente nelle operazioni peritali di che trattasi, il dott. Luigi MARZANO (iscritto all’Albo “A” dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce al n. 1576 dal 21/07/2000, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, nonché già Consulente tecnico c/o Tribunale di Lecce in materia bancaria e finanziaria e C.T.P. per conto di diverse società) ritenuta figura professionale notoriamente qualificata nella materia oggetto del giudizio in questione;

CHE con comunicazione Prot. generale n.23924 del 15/10/2021 il dott. Luigi MARZANO si è dichiarato disponibile all’incarico di C.T.P. a difesa del Comune, trasmettendo anche il preventivo di spesa di **Euro 1.849,20**, oltre Inarcassa e iva come per legge;

CONSIDERATA la congruità del preventivo dell’incarico rispetto alle attività tecniche da

svolgere, alle conoscenze professionali da doversi utilizzare nel caso di specie necessarie ad una avveduta difesa tecnica giudiziale dell'Ente e in relazione al valore della causa;

ACQUISITE agli atti la dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 39/2013, e la dichiarazione relativa all'art. 15 del D.Lgs. n.33/2013 relativamente allo svolgimento dell'incarico;

DATO ATTO che:

- l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del DURC introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007, nonché s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto d'appalto;

RICHIAMATO il D.M. 30 maggio 2002 n. 115 (Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002) *“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”*.

VISTO l'importo totale presuntivo pari a € di € 2.346,26, comprensivo di iva al 22% e cassa previdenza al 4% di spesa per la suddetta nomina del C.T.P.;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- necessario ed urgente procedere alla nomina del C.T.P. che possa tutelare gli interessi dell'Ente in sede di accertamento peritale, stante imminenza dell'inizio delle operazioni peritali e di assumere il conseguente impegno di spesa;
- conferire l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) ex art. 201 del c.p.c., per l'assistenza del Comune di San Pietro Vernotico nell'ambito del giudizio in corso con Banca FarmaFactoring SpA innanzi al Tribunale di Brindisi n. R.G. 918/2020, al Dott. Luigi MARZANO, con studio in Lecce – Via Cicolella n. 3;

VISTI:

- il decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020, come integrato con decreto n. 23/2020 e n. 4/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Avvocatura Comunale - USP (Unità di Servizio Professionale) Ufficio Legale e del Contenzioso;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

- l'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO, ai sensi del vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile in P.O. dell'Avvocatura Comunale in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 –bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della necessità di nominare un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.), affinché possa presenziare alle operazioni peritali di cui al giudizio R.G. n.918/20 del Tribunale di Brindisi “BANCA FARMAFACTORING SPA c/ COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO”, e a tutte le attività necessarie conseguenti rappresentando opportunamente le ragioni dell'Ente;
- 2) di prendere atto delle note dei Responsabile dell'Area 4, 1 e 8 che rispettivamente con prot.lli n. 23628/2021, n. 23645/2021 e n. 23652/2021 che, in esito alla ricerca di professionalità interne nell'Ente disponibili per la nomina del CT.P. nel ricorso in oggetto, comunicavano – motivando – l'indisponibilità all'assunzione dell'incarico di che trattasi;
- 3) di prendere atto della comunicazione Prot. generale n. 23924 del 15.10.2020, con la quale il Dottore Commercialista Revisore Contabile dott. Luigi MARZANO da Lecce, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce alla sez. A con il n. 1576, si è dichiarato disponibile all'incarico di CTP a difesa del Comune con un preventivo di spesa presumibile di complessive Euro € 2.346,26, comprensive di cassa previdenziale e iva come per legge;
- 4) di affidare, mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, al Dottore Commercialista Revisore Contabile dott. Luigi MARZANO (C.F. ...OMISSIS...), nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... con Studio professionale a Lecce Via Cocorella n. 3, P.IVA 03561530753, l'incarico di C.T.P. di questo Ente per rappresentare questo Comune nella causa indicata al punto 1);
- 5) di dare atto che l'accettazione dell'incarico sarà formalmente manifestata da parte del sopra citato professionista con la sottoscrizione del presente provvedimento, oltre alla contestuale dichiarazione che non ricorre alcuna delle condizioni di incompatibilità richiamate in narrativa, nonché con l'espressa e formale accettazione dell'onorario sotto evidenziato;

6) di impegnare sul bilancio corrente, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la complessiva somma di € 2.346,26 (di cui € 1.849,20 per compenso, € 423,10 per IVA al 22% ed € 73,97 al 4% per cassa previdenza) sul capitolo 1282 Missione 01 Programma 11 Titolo 110050201;

7) di dare atto che l'incarico di C.T.P., assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed è soggetto ad un sistema di tracciabilità con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF337B2C5 (incarico professionale)**;

8) di dare atto l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonché successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;

9) di dare atto che ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 il professionista suindicato è obbligato dal 31/03/2015 alla presentazione della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ed a tal fine il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per consentire al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio legale del Comune di San Pietro Vernotico è il seguente QR2OUR;

10) di attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dando atto, altresì, che una copia conforme della medesima venga trasmessa al Tecnico Incaricato che la sottoscriverà per accettazione.

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Avv. Guido Massari, funzionario responsabile dell'Avvocatura comunale.

12) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

13) Di dare atto, infine, che si procederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente – consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del Dlgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

COPIA

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Maria Beatrice D'ALESSANDRO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Maria Beatrice D'ALESSANDRO

Lì 15/10/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Avv. Guido MASSARI

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Sub_Imp.
1	2021	1282	Affidamento incarico di CTP nella causa civile R.G. n. 918/2020 Tribunale di Brindisi: – BANCA FARMAFACTORING SPA/ COMUNE DI SAN PIETRO V.CO	2346,26	1516	

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì **15/10/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1505

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 18/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 18/10/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 18/10/2021
